

CONTENZIOSO

L'integrazione dei motivi di ricorso: linea del Piave contro la sentenza in forma semplificata

di **Silvio Rivetti**

OneDay Master

Nuovo contenzioso tributario: il ricorso primo grado

Scopri di più

Nel giudizio di I° grado, la presentazione da parte del ricorrente, tipicamente nel corpo del ricorso introduttivo, dell'istanza di **sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato**, ai sensi dell'[articolo 47, D.Lgs. 546/1992](#), **espone il ricorrente all'applicazione a suo svantaggio**, da parte del giudice, dei nuovi meccanismi di **"abbreviazione del processo"** introdotti dalla **riforma fiscale**.

L'[articolo 1, comma 1, lettera t\), D.Lgs. 220/2023](#), recante la riforma del processo tributario, ha infatti inserito nel codice del rito tributario, D.Lgs. 546/1992, il nuovo [articolo 47-ter](#), il cui disposto ammette ora il giudice, in sede decisionale del sub-procedimento cautelare ex [articolo 47](#) citato, a **definire direttamente il giudizio a mezzo di sentenza in forma semplificata**, a scapito della trattazione della causa nella sua sede naturale (l'udienza di trattazione di cui all'[articolo 34, D.Lgs. 546/1992](#)), nonché a scapito dell'espletamento di quegli **ulteriori passaggi procedurali** che normalmente arricchiscono il rito tributario e consentono alle parti di **esplicare più efficacemente le proprie strategie difensive** (con il deposito di **documenti e lo scambio di memorie illustrative**, nel rispetto dei termini dei venti e dei dieci giorni liberi prima dell'udienza stessa, come previsto ai sensi dell'[articolo 32, D.Lgs. 546/1992](#)).

La scelta di ricorrere alla **sentenza in forma semplificata**, da parte del giudice, è tuttavia ammessa solo al ricorrere di una **duplice tipologia di presupposti**, come delineati dall'[articolo 47-ter](#) stesso, segnatamente di **tipo formale/procedurale** da un lato, e di **tipo sostanziale/di merito** dall'altro.

Quanto ai requisiti rilevanti da un punto di **vista procedurale**, il giudice può accorciare i tempi del processo e adottare la sentenza semplificata a un **triplice condizione**. In primo luogo, occorre che la camera di consiglio in cui si discute della sospensiva abbia luogo trascorsi **almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso**; secondariamente, **non deve trattarsi di camera di consiglio concernente l'esame di un reclamo riguardante una previa decisione in punto sospensiva**, circostanza che potrebbe delinarsi allorché, nel contesto di un giudizio di I° grado dal valore di lite inferiore a 5.000 euro, quindi rimesso alla **decisione del giudice**

monocratico (ai sensi dell'[articolo 4-bis, D.Lgs. 546/1992](#)), la decisione di quest'ultimo a proposito **dell'istanza cautelare sottoposta al suo vaglio venga impugnata**, appunto a mezzo reclamo, dalla parte soccombente innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria, in composizione collegiale (ai sensi dell'[articolo 47, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#)).

In terzo luogo, e infine, è richiesto che **il giudicante**, laddove incline a decapitare il **processo della sua udienza di trattazione**, abbia accertato *“la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria”*: ossia abbia **acclarato che le parti abbiano correttamente dedotto e controdedotto sui fatti del giudizio**, riversando nel processo sufficienti elementi probatori a sostegno delle proprie posizioni.

Venendo, invece, alle **condizioni di tipo sostanziale**, necessarie ai fini dell'adozione del rito abbreviato e della statuizione semplificata, è richiesto che il giudice sia in grado di **motivare le ragioni della sua decisione** – succintamente, stando al [comma 3 dell'articolo 47-ter](#) – in termini di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, ovvero di **inammissibilità o improcedibilità del medesimo**.

Esclusa la condizione di **improcedibilità del ricorso**, che non è più contestabile in quanto espunta dal codice di rito (si diceva, infatti, improcedibile il ricorso presentato senza rispettare la procedura della mediazione tributaria obbligatoria ex [articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992](#), sino a che l'istituto non è stato abrogato dal D.Lgs 220/2023), appare evidente come **la sentenza semplificata presupponga l'intervenuta decisione nel merito della vertenza**, in punto di **chiara fondatezza o infondatezza del ricorso**; con un *“margine di rischio”* persino maggiore in capo al **ricorrente**, potendosi valorizzare, ai fini di cui si discute, anche i **potenziali profili di inammissibilità del ricorso**.

Da quanto sopra, appare allora chiaro come i **nuovi meccanismi di semplificazione (e compressione del processo tributario)** militino **concordemente a sfavore dei ricorrenti** e dei loro sforzi per contrastare le pretese impositive su di essi incombenti, **rimuovendo la possibilità**, altrimenti loro concessa dal canonico svolgimento del rito, di **poter imbastire una minima linea di strategia processuale**, depositando documenti all'ultimo momento utile o **replicando in extremis alle deduzioni di parte pubblica**.

Se così è, ogni sforzo appare, dunque, opportuno, da parte dei contribuenti, per **impedire al giudice di addivenire a sentenza breve**. In questa prospettiva, è allora da valorizzare una delle più evidenti facoltà riconosciuta alla parte privata, da parte dell'[articolo 47-ter](#), per escludere il rito abbreviato: la **dichiarazione di voler proporre motivi aggiunti** ex [articolo 24, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), a fronte del deposito, da parte degli uffici resistenti, di **documenti “non conosciuti”**. Considerando che alle parti del processo tributario **non è dato ampliare l'oggetto del contendere a mezzo di produzioni documentali eccentriche rispetto ai confini del processo stesso**, che sono tracciati ricalcando il contenuto dell'atto impositivo - in termini di relativa contestazione da parte del ricorrente, a mezzo dei motivi di ricorso; e di relativa difesa da parte dell'ente impositore, a mezzo delle controdeduzioni – appare allora evidente come **qualunque documento nuovo e mai conosciuto prima dal ricorrente**, depositato in giudizio da



parte dell'ufficio con le sue controdeduzioni, **possa giustificare la richiesta di proposizione di motivi aggiunti in sede di successiva udienza di suspensiva**, *"in odor di rito abbreviato"*: una richiesta, in particolare, da intendersi come **volta all'introduzione non tanto di motivi di ricorso integralmente "nuovi"**, quanto di argomenti di **migliore esplicazione e integrazione dei motivi di ricorso già spesi**, ora da deflettere in relazione alle nuove produzioni documentali sopravvenute. Quanto precede può costituire **corretto presupposto per l'integrazione dei motivi** e quindi consentire, ai sensi dell'[articolo 47-ter](#), la concessione di un **rinvio funzionale a permetterne la proposizione**, con contestuale fissazione della **data per il prosieguo della trattazione**.